

DISEGNO DI LEGGE

Il Trentino per la protezione del clima

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Piano di riduzione della CO2 e dei gas climalteranti, autosufficienza energetica e "Trentino zero emission"*

Art. 3 - *Interventi della Provincia*

Art. 4 - *Strategie e fondo per l'adattamento e la mitigazione*

Art. 5 - *Istituzione della valutazione di impatto energetico e sul clima*

Art. 6 - *Rete di monitoraggio, Osservatorio e Centro di divulgazione sul clima*

Art. 7 - *Centro di ricerca per le nuove energie*

Art. 8 - *Regolamento di attuazione*

Art. 9 - *Abrogazioni*

Art. 10 - *Norma finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in considerazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia con il Protocollo di Kyoto, firmato l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, in linea con la strategia energetica dell'Unione europea presentata nel Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) approvato dalla Commissione europea, considerate le richieste della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA) e preso atto dei documenti redatti dall'International Panel on Climate Change per le Nazioni Unite riconosce la lotta alle emissioni climalteranti ed in particolare l'obiettivo di riduzione dell'anidride carbonica come strategico per la sopravvivenza del pianeta e delle future generazioni e predispone azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici anche al fine di concorrere all'obiettivo globale di contenere entro il massimo di 2 gradi centigradi l'aumento delle temperature medie entro il 2100.

2. La Provincia riconosce come obiettivo primario del proprio sviluppo la riduzione dei consumi energetici ed il superamento della dipendenza da fonti energetiche esterne e non rinnovabili, impegnandosi per raggiungere l'autosufficienza energetica con il massimo impiego di fonti rinnovabili di origine interna e per ottenere il pareggio del bilancio tra la CO2 e gli altri gas climalteranti emessi e quelli assorbiti dal territorio trentino.

Art. 2 *Piano di riduzione della CO2 e dei gas climalteranti, autosufficienza energetica e "Trentino zero emission"*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in linea con i contenuti e gli obiettivi del piano provinciale di sviluppo e del piano urbanistico provinciale, nonché con i contenuti e gli obiettivi dei

protocolli attuativi della Convenzione delle Alpi, nell'ambito del piano energetico ed ambientale la Provincia predispose il piano pluriennale di riduzione dell'anidride carbonica e dei gas climalteranti, fissando i seguenti obiettivi:

- a) riduzione delle emissioni del 40 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2020;
- b) riduzione delle emissioni del 60 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2035;
- c) riduzione delle emissioni dell'90 per cento rispetto al livello del 1990 entro l'anno 2050.

2. Per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, la Provincia fissa l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050 puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne.

3. Al fine di raggiungere l'obiettivo di "Trentino zero emission", la Provincia si impegna a mettere in campo tutte le iniziative per conservare la biodiversità ed aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi, attivando se necessario accordi per l'acquisizione di titoli d'uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali di aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese ed associazioni trentine, puntando così a tutelare e proteggere una o più aree di foresta grandi nel complesso quanto la superficie del Trentino;

4. Con le stesse modalità operative la Provincia aderisce alla campagna dell'United Nations Environment Programme denominata "*Billion Tree Campaign*", impegnandosi a frenare la distruzione delle foreste pluviali ed a piantare 520 mila nuove piante, una per ogni abitante residente in Trentino alla data del primo gennaio 2009, in ambiti di foresta pluviale protetta e certificata.

Art. 3

Interventi della Provincia

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Provincia prevede una serie di strategie e di azioni di adattamento e mitigazione a breve, medio e lungo termine, tra cui i seguenti interventi:

- a) ulteriore impegno al risparmio energetico in tutte le attività, con maggior ricorso ed incentivazione all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali solare termica, fotovoltaica e termodinamica, eolica, idroelettrica, geotermica e da biomasse, con l'obbligo di installazione di impianti che impiegano energia da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario in tutti gli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale;
- b) miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio, pubblico e privato, autorizzando la costruzione di nuovi edifici nel rispetto del fabbisogno annuale di 15 chilowattora per metro quadrato e la ristrutturazione degli edifici esistenti nel rispetto del fabbisogno di 40 chilowattora per metro quadrato, favorendo il recupero della permeabilità dei terreni perduta con la nuova edificazione;
- c) impiego di materiali edili di prevalente origine locale o di prossimità, con particolare attenzione per il legno proveniente da bosco e da filiera certificata e per le pietre locali, e diffusione dei cosiddetti "tetti verdi";
- d) sostegno alla creazione di distretti energetici locali "oil free" in ambiti omogenei di valle, favorendo la creazione di condizioni di autosostenibilità energetica locale;
- e) diffusione a tutti gli edifici, con l'obbligo per tutte le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, ed in tutte le attività economiche, di sistemi ed impianti per il risparmio idrico e per l'utilizzo dell'acqua piovana;

- f) adozione di un piano della mobilità che incentivi e favorisca la creazione di reti per i trasporti, l'utilizzo di mezzi pubblici per il trasporto delle persone e delle merci, in particolare della ferrovia, e promuova lo sviluppo di mezzi e di modalità per il trasporto alternativo all'auto privata, quali il car-sharing, il car-pooling e l'utilizzo della bicicletta;
- g) introduzione di limiti di velocità di 120 chilometri orari sulle autostrade e di 80 chilometri orari sulle strade extraurbane, al fine di contenere le emissioni inquinanti;
- h) progressiva sostituzione dei veicoli di proprietà della Provincia e degli altri enti pubblici con veicoli a basso livello di emissioni, preferibilmente ad alimentazione ibrida, elettrica o ad idrogeno e sostegno all'aggiornamento del parco automobilistico provinciale con analoghi veicoli;
- i) diffusione a tutte le valli di distributori di carburante a minor impatto climalternante, comprese le colonnine per l'alimentazione elettrica dei veicoli;
- j) aggiornamento tecnologico e modernizzazione delle centrali idroelettriche esistenti, al fine di aumentarne l'efficienza energetica di una volta e mezzo;
- k) limitazione all'estensione dell' innevamento artificiale e divieto alla realizzazione di impianti di innevamento artificiale al di sotto della quota di 1300 metri slm;
- l) ulteriore promozione, con apposito aggiornamento del piano provinciale, della riduzione dei rifiuti, con aumento progressivo della raccolta differenziata fino all'80 per cento, sostenendo il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti con trasformazione ove possibile in materia prima seconda e favorendo il biocompostaggio domestico, evitando la termoutilizzazione del residuo come mezzo per la chiusura del ciclo;
- m) progressiva e completa sostituzione entro il 2015, dove necessario, delle lampadine e dei corpi illuminanti degli edifici pubblici e dell'illuminazione stradale con lampadine e corpi illuminanti ad alta efficienza;
- n) progressiva e completa sostituzione entro il 2020, dove necessario, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- o) introduzione del limite massimo di temperatura consentita negli edifici pubblici nella stagione invernale nella misura non superiore a 20 gradi centigradi e del limite minimo di temperatura consentita negli edifici pubblici per mezzo di impianti di raffrescamento nella misura non inferiore a 23 gradi centigradi, derogabili dalla Giunta provinciale per gli ospedali e per le case di soggiorno per anziani;
- p) introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale di lezioni sul risparmio energetico e sui cambiamenti climatici;
- q) introduzione e sostegno di menu a chilometri zero nella ristorazione trentina, compresa la ristorazione collettiva e le mense scolastiche e promozione delle diete alimentari a basso impatto ambientale e climatico, in particolare quelle vegetariane;
- r) introduzione nel settore del turismo di pacchetti a mobilità dolce che comportino uno spostamento di una parte della mobilità turistica dal trasporto individuale a motore al mezzo compatibile con l'ambiente e quindi a una diminuzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti;
- s) introduzione di un apposito marchio "Trentino zero emission" da concedere a tutte le attività economiche e sociali ed a tutte le manifestazioni che aderiranno agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita delibera;
- t) sostegno esclusivo alle imprese, di ogni settore, che perseguano obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili e che migliorino l'efficienza energetica delle unità produttive, dei processi di trasformazione e dei prodotti, nonché dei trasporti aziendali dei lavoratori e delle merci;
- u) progressiva conversione delle attività agricole e zootecniche verso modelli di produzione biologici e biodinamici, a basso consumo di acqua ed a ridotto impiego di energia e di prodotti chimici, compresi i concimi e gli insetticidi;

- v) predisposizione di un'apposita relazione sullo stato di attuazione delle politiche provinciali finalizzate agli obiettivi di questa legge, da elaborare annualmente per il Consiglio provinciale;
 - a) z) promozione ed attuazione di ogni altra iniziativa di propria competenza atta a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Per gli interventi previsti al comma 1, la Provincia adegua periodicamente i propri strumenti di incentivazione e sostegno.
3. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce le modalità per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1 e le eventuali sanzioni per la loro mancata attuazione.

Art. 4

Strategie e fondo per l'adattamento e la mitigazione

1. Per individuare le strategie di adattamento e di mitigazione dei fenomeni più opportune per limitare gli eventuali danni derivanti dai cambiamenti climatici e per avviare iniziative di sviluppo in grado di trarre beneficio dai nuovi contesti climatici, la Giunta provinciale entro il 31 marzo di ogni anno:
- a) convoca un'assemblea generale denominata "Conferenza annuale sul clima";
 - b) aggiorna il piano di sviluppo provinciale con un'apposita sezione denominata "Adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici";
 - c) propone al Consiglio provinciale le modifiche o le integrazioni alle leggi provinciali, ai regolamenti, ai piani ed ai programmi vigenti per rispettare gli impegni assunti con questa legge;
 - d) predispone, in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e con l'Agenzia provinciale per l'energia, con l'Università di Trento e con i musei e gli istituti di ricerca locali, una campagna di informazione e di educazione ambientale, comprendente anche un apposito concorso, per conoscere ed adottare stili di vita virtuosi a basso impatto ambientale ed a ridotte emissioni di gas climalteranti rivolta ai cittadini, alle istituzioni locali ivi comprese le autonomie locali, alle imprese, alle associazioni ed alle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per sostenere le strategie di cui al comma 1, la Giunta provinciale istituisce un apposito fondo iscritto nel bilancio provinciale denominato "Fondo per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici".

Art. 5

Istituzione della valutazione di impatto energetico e sul clima

1. Per valutare preventivamente e per ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti e del loro contributo al consumo complessivo di energia, la Provincia istituisce la valutazione di impatto energetico e sul clima.
2. Ai fini di questo articolo, per grande opera si intende un lavoro finanziato in tutto od in parte con soldi pubblici il cui valore dei lavori complessivi, valutati in sede di progetto definitivo, sia superiore ai 20 milioni di euro.
3. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce le modalità ed i tempi per l'applicazione della valutazione di impatto energetico e sul clima e per la redazione del bilancio energetico, che dovrà accompagnare il progetto preliminare di ogni grande opera.

Art. 6

Rete di monitoraggio, Osservatorio e Centro di divulgazione sul clima

1. Al fine di garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente, la Provincia istituisce la "Rete di monitoraggio climatico-ambientale", basata sulle stazioni di rilevamento presenti sul territorio provinciale, affidandone compiti di coordinamento e gestione al Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territorio – Ufficio Previsioni ed Organizzazione, il quale assume anche il compito di istituire e coordinare il gruppo di lavoro permanente denominato "Osservatorio trentino sul clima".

2. Presso la storica stazione meteorologica di Trento-Laste è istituito il "Centro per la conoscenza e la divulgazione della meteorologia e della climatologia", in collaborazione con l'Università di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca operanti in Trentino.

3. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce i tempi e le modalità per l'istituzione della Rete, dell'Osservatorio e del Centro di cui ai commi precedenti.

Art. 7

Centro di ricerca per le nuove energie

1. Per ricercare le soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia promuove l'istituzione del Centro di ricerca per le nuove energie in collaborazione con l'Università di Trento, gli istituti di ricerca e le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

2. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce le forme e le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Entro 180 giorni dall'approvazione di questa legge la Giunta provinciale approva il regolamento di attuazione, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale.

Art. 9

Abrogazioni

1. L'art. 12 ter della legge provinciale 28 agosto 1988, n. 28 è abrogato.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi – spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).